

ALLEGATO 1)



Avviso per la concessione di misure di sostegno al reddito a favore di soggetti disoccupati che in precedenza svolgevano la propria attività lavorativa in qualità di imprenditori o liberi professionisti e che hanno cessato la propria attività a seguito dell'emergenza COVID-19

Premessa

Il presente Avviso costituisce attuazione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e successivamente modificato con decisione della Commissione Europea C(2018) 5292 del 2 agosto 2018. Tale Programma è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo sociale europeo (per il 50%), dallo Stato italiano (per il 35%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 15%).

Gli interventi sono finanziati a valere sull'Asse 1 "Occupazione" del Programma Operativo FSE 2014-2020.

1. OGGETTO E FINALITÀ

A seguito della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, con delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di disposizioni normative, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19. Tali misure hanno inciso sia sui comportamenti delle persone, sia sullo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali. A fronte di tale provvedimento, Stato e Provincia hanno apprestato un insieme di misure volte, da un lato a contrastare gli effetti negativi sui livelli occupazionali e quindi sui redditi delle famiglie, dall'altro a preservare il tessuto produttivo del territorio, presupposto essenziale su cui fondare il rilancio dell'economia.

Per quanto riguarda le misure provinciali a sostegno dei lavoratori, l'art. 10 della legge provinciale 2/2020 prevede che "In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, a integrazione delle misure previste a livello statale, la Provincia valorizza, per i lavoratori, gli strumenti attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali, nonché gli strumenti di politica attiva previsti nel Documento degli interventi di politica del lavoro".

In particolare, l'art. 8 della legge provinciale 3/2020 ha previsto una misura di sostegno al reddito a favore di lavoratori autonomi, piccole imprese e liberi professionisti che, impossibilitati alla continuazione dell'attività a fronte della crisi innescata dal blocco delle attività, decidano di riconvertirsi ad un'altra attività economica o a cercare un altro lavoro.

Il presente Avviso disciplina pertanto le modalità per la concessione di misure di sostegno al reddito a favore di soggetti disoccupati che in precedenza svolgevano la propria attività lavorativa in qualità di imprenditori o liberi professionisti e che hanno cessato la propria attività a seguito dell'emergenza COVID-19. Tali misure di sostegno sono condizionate alla frequenza di percorsi di politica attiva del lavoro al fine di favorire la riqualificazione professionale dei destinatari.

2. RISORSE DISPONIBILI

Il totale delle risorse disponibili per il presente Avviso è pari ad euro 500.000,00 (di cui euro 250.000,00 costituiscono il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo - pari al 50% del totale).

L'amministrazione si riserva la facoltà di stanziare ulteriori risorse per il finanziamento di tale Avviso in caso di esaurimento anticipato delle stesse.

3. REQUISITI DEI DESTINATARI

Possono presentare domanda per la misura di sostegno al reddito di cui al presente Avviso i soggetti disoccupati a seguito dell'emergenza COVID-19, che in precedenza svolgevano la propria attività lavorativa in qualità di:

- a) titolari di impresa, iscritti alla gestione obbligatoria AGO dell'INPS;
- b) soci di società di persone o capitali, purché iscritti alla gestione obbligatoria AGO dell' INPS;
- c) professionisti iscritti o meno ad albo professionale.

Tali soggetti devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti in provincia di Trento al momento della cessazione dell'attività;
- avere cessato l'attività con la conseguente cessazione della partita IVA;
- essere in stato di disoccupazione, aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso il competente Centro per l'impiego (CPI), impegnandosi a seguire un percorso di politica attiva del lavoro; a specifica si precisa che la sottoscrizione del patto e l'iscrizione al percorso di politica attiva avviene alle condizioni e con le esclusioni previste dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del lavoro n. 13 del 20 giugno 2019;
- avere iniziato l'attività prima del 01.01.2019 e averla cessata in data successiva al 23.02.2020;
- avere occupato fino ad un massimo di 5 dipendenti come media nell'ultimo semestre. Per il calcolo della media dei dipendenti sono seguiti i medesimi criteri definiti per l'obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale (FIS);
- non essere iscritti ad altra gestione contributiva obbligatoria, né essere titolari di pensione di anzianità o vecchiaia, né maturare i requisiti pensionistici entro 6 mesi dalla domanda. E' compatibile lo svolgimento di attività come coltivatore diretto, iscritto alla sezione seconda dell'Archivio provinciale delle imprese agricole, purché il fatturato annuo dell'azienda agricola non superi euro 7.000,00.

- essere in possesso di una certificazione ISEE con valore non superiore a 60.000,00.

L'attività che viene a cessare deve essere intesa come cessazione di attività dell'intera impresa, non rientrando in tale nozione la cessazione di una unità produttiva o di ramo aziendale, né la cessione a vario titolo di un ramo di azienda. Non rientrano altresì in tale nozione la fusione di aziende o altra operazione analoga di riorganizzazione aziendale.

Il presente intervento è incompatibile con la quota A dell'Assegno unico provinciale, secondo la disciplina stabilita dall'art. 28 della legge provinciale n. 20/2016.

4. DECORRENZA, IMPORTO E DURATA DEL SOSTEGNO, NONCHÈ MODALITÀ DI FREQUENZA DEI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA

Il sostegno al reddito è erogato per un importo di euro 30,00 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, con decorrenza dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), purché successiva al 23 febbraio 2020, per una durata massima di 120 giorni e, in ogni caso (sospensioni comprese), entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

L'importo massimo erogabile a ciascun richiedente è dunque pari a euro 3.600,00 (pari a euro 30,00 per 120 giorni).

Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito cessa con medesima decorrenza. Il beneficiario è tenuto a comunicare entro 15 giorni al Centro per l'impiego l'avvio di una nuova attività di lavoro autonomo, professionale o d'impresa, pena la revoca del sostegno già erogato.

Nel caso di svolgimento di attività lavorativa di tipo subordinato che consenta la sospensione dello stato di disoccupazione (di durata pari o inferiore ai 6 mesi), il sostegno al reddito è sospeso e riprenderà a essere erogato, per l'importo residuo spettante, al termine del rapporto di lavoro subordinato o al termine del periodo di eventuale percezione della Naspi o di altro strumento a tutela della disoccupazione e comunque entro la data massima del 31 dicembre 2021.

L'intervento di sostegno al reddito è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa che consenta la conservazione dello stato di disoccupazione.

La misura di sostegno è condizionata alla frequenza di un percorso di politica attiva del lavoro, pena la revoca del sostegno, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

- frequenza di un intervento formativo volto al potenziamento della ricerca attiva del lavoro con durata pari a 16 ore, il cui inizio avverrà indicativamente entro 30 giorni dalla data di decorrenza del sostegno al reddito. L'iscrizione a tale percorso verrà effettuata presso i Centri per l'Impiego dell'Agenzia del Lavoro;
- in caso il richiedente risulti ancora disoccupato dopo 60 giorni dalla data di decorrenza della misura di sostegno, egli sarà tenuto altresì a frequentare un percorso di politica attiva della durata minima di 12 ore concordato nel Patto di Servizio con l'Agenzia del Lavoro.

A specifica di quanto indicato, si precisa che:

- la frequenza dei percorsi di cui sopra può anche avvenire in ordine sequenziale inverso, purché il primo abbia durata di almeno 16 ore e gli stessi siano svolti a partire dalla data di decorrenza del sostegno entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- la frequenza di un intervento formativo volto al potenziamento della ricerca attiva del lavoro con durata pari a 16 ore deve intendersi di durata pari ad almeno 16 ore;
- l'attivazione del richiedente nell'individuazione e frequenza del corso può avvenire anche autonomamente, purché il corso sia riconosciuto da parte dell'Agenzia del Lavoro (anche successivamente alla frequenza dello stesso) in relazione ai contenuti e durata dello stesso;
- la partecipazione al secondo percorso di politica attiva può avvenire, da parte del disoccupato, anche prima dei 60 giorni previsti dalla data di decorrenza della misura di sostegno.

La frequenza del/i percorso/i di politica attiva del lavoro, così come sopra indicato, è obbligatoria e dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 2021 fatta salva la presenza dei giustificati motivi previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del lavoro n. 13 del 20 giugno 2019.

In caso di mancata frequenza di almeno il 70% delle ore previste o mancata emissione del certificato di frequenza (riferite singolarmente a ciascuno dei due percorsi) si provvederà alla revoca del beneficio, con il conseguente obbligo di restituzione della somma ricevuta oltre agli eventuali interessi legali. Nello specifico:

- in caso di mancata frequenza dell'intervento formativo volto al potenziamento della ricerca attiva del lavoro della durata di 16 ore, si provvederà alla revoca totale del beneficio;
- in caso di mancata frequenza dell'ulteriore percorso di politica attiva, si provvederà alla revoca del beneficio riferito al periodo successivo ai primi 60 giorni dalla data di decorrenza della misura di sostegno.

Verrà considerata frequentata l'intera attività formativa qualora la stessa venga interrotta per il rientro al lavoro o nel caso in cui, pur essendo iscritti, non si è frequentata l'attività formativa perché rientrati al lavoro.

Nel caso di avvio di uno o più rapporti di lavoro/di nuova attività lavorativa di durata complessiva almeno pari a 90 giorni (anche non continuativi), l'obbligo di frequenza del/dei percorso/i di politica attiva del lavoro sopra indicati s'intende assolto.

Premialità

Qualora, durante il periodo di percezione del sostegno al reddito, il richiedente si rioccupi con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi, è corrisposta una premialità per un importo pari a 900,00 euro.

Ai fini fiscali la misura di sostegno al reddito è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986.

L'eventuale "premierità" corrisposta in caso di rioccupazione alle condizioni previste dal presente Avviso è assimilata all'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere di cui all'art. 67 co. 1 lettera I), seconda parte, del DPR 917/86. Sulla somma erogata, sarà pertanto operata una ritenuta d'acconto del 20% ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per accedere alla misura di sostegno di cui al presente Avviso, il richiedente deve rivolgersi – previo appuntamento - ad un Centro per l'impiego della provincia di Trento.

Il richiedente dovrà avere precedentemente provveduto o provvedere a far effettuare il calcolo del proprio ISEE, che dovrà essere non superiore a euro 60.000,00. Tale indicatore dovrà essere elaborato su richiesta del richiedente presso i soggetti (CAAF) abilitati e la relativa certificazione dovrà essere allegata alla domanda di assegnazione del beneficio.

Presso il CPI, l'operatore provvederà alla predisposizione della Dichiarazione di immediata disponibilità (qualora non ancora rilasciata) e del patto di servizio, o alla sua verifica nel caso sia stato già effettuato.

L'operatore del CPI provvederà quindi alla compilazione della domanda di accesso al sostegno e ad inviare al richiedente, a garanzia dell'identità del richiedente stesso, un codice OTP (*One Time Password*) al numero di cellulare o all'indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda. Solo dopo l'inserimento corretto di tale codice nel sistema informativo la domanda si riterrà presentata all'Amministrazione. Il sistema invierà al richiedente una ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di presentazione della domanda.

Qualora il richiedente non sia già in possesso della certificazione ISEE o dei dati relativi al proprio conto corrente (intestato o cointestato) su cui sarà effettuato il pagamento dell'indennità, verrà inviato un link al numero di cellulare o all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, per il completamento dei dati richiesti (dati del c/c) e/o per il caricamento (upload) sul sistema informativo della certificazione ISEE. In tal caso il richiedente dovrà provvedere al completamento della domanda entro 90 giorni dalla data della richiesta presso il CPI per poter concludere correttamente la procedura di richiesta del sostegno.

Il sostegno al reddito di cui al presente Avviso avrà decorrenza dal giorno di rilascio della DID e potrà essere erogato solo a seguito del completamento della domanda come sopra indicato e delle verifiche propedeutiche effettuate dall'Agenzia del Lavoro.

E' possibile presentare la richiesta presso uno dei CPI territorialmente competenti a partire dal giorno lunedì 6 luglio 2020 ed entro mercoledì 30 giugno 2021, ore 12.30.

Ad insindacabile parere dell'Amministrazione il termine di scadenza di presentazione delle domande potrà essere prorogato sino ad un massimo di 12 mesi.

Le domande saranno finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione all'amministrazione.

6. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E CONCESSIONE DELLA MISURA DI SOSTEGNO

L'Agenzia del Lavoro provvederà alla verifica della domanda.

La richiesta sarà considerata inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancato possesso dei requisiti per l'accesso alla misura di cui al precedente paragrafo 3;
- b) mancato completamento della domanda e invio online entro i termini e con le modalità di cui al presente Avviso.

Al di fuori dei casi di cui sopra, in caso di presentazione, entro il termine previsto, della domanda o di altra documentazione incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 10 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la domanda sarà considerata inammissibile.

L'erogazione del sostegno è autorizzata con provvedimento di concessione dell'Amministrazione. La liquidazione di quanto spettante avviene con cadenza mensile, fermi restando i requisiti richiesti.

Saranno finanziate le domande ammissibili fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai sensi della Legge provinciale 23/92, del Regolamento UE n. 679/2016 e delle Linee Guida del Garante della Privacy l'elenco delle domande ammesse e l'elenco delle domande ritenute inammissibili non saranno resi pubblici. L'Amministrazione provvederà a dare comunicazione dell'esito della domanda ai richiedenti all'indirizzo fornito nella domanda.

7. CASI DI REVOCA DEL SOSTEGNO

Con provvedimento adottato dal competente dirigente dell'Agenzia del Lavoro si provvederà alla:

- a) revoca totale del beneficio nei casi di:
 - rinuncia con comunicazione scritta (inviata anche in forma telematica);
 - mancata frequenza del percorso di politica attiva della durata di 16 ore così come specificato al par. 4;
 - qualora il beneficiario non comunichi l'avvio di una nuova attività di lavoro autonomo, professionale o d'impresa entro 15 giorni dall'avvio di tale attività;
 - qualora il richiedente risulti beneficiario della quota A dell'Assegno unico provinciale, secondo la disciplina stabilita dall'art. 28 della legge provinciale n. 20/2016;
- b) revoca parziale del beneficio nei casi di:
 - mancata frequenza dell'ulteriore percorso di politica attiva con le modalità e nei casi previsti al par. 4.

Le eventuali economie saranno rese disponibili per eventuali altre assegnazioni entro il termine di validità del presente Avviso.

8. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il sostegno al reddito è liquidato con cadenza mensile, per l'importo spettante con riferimento al mese (o frazione di mese) precedente, mediante versamento sul conto corrente indicato nella domanda.

9. VERIFICHE DI GESTIONE

L'attuazione del presente Avviso è sottoposta alle verifiche di gestione di cui all'articolo 125 del Regolamento (UE) 1303/2013.

10. TUTELA DELLA PRIVACY E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente provvedimento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.).

I dati conferiti nell'attuazione dell'operazione saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo sociale europeo (Unione europea, Repubblica italiana) nonché ai soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Titolare del trattamento di cui al presente Avviso è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa soprarichiamata.

Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

11. MODULISTICA E CONTATTI

Sul sito <https://www.agenzialavoro.tn.it> e sul sito <https://fse.provincia.tn.it> – area opportunità per le persone – Sostegno al Reddito per COVID-19 è disponibile la documentazione relativa al presente Avviso. In tale sezione è anche possibile prendere visione del facsimile del modulo di domanda, che non dovrà comunque essere utilizzato in quanto le richieste saranno effettuate direttamente dal Centro per l'Impiego dell'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Centro per l'impiego del luogo di domicilio o telefonare al n. verde di Agenzia del lavoro 800.264760.